



## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), approvato con decreto legislativo del 19 agosto 2016 n. 175 in vigore dal 23 settembre 2016, così come modificato con decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100, stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, e procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative, al fine di individuare quelle che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione.

Tale revisione straordinaria delle partecipazioni societarie prevista dall'articolo 24 del Testo Unico si affianca, una tantum, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni, imposta annualmente dall'articolo 20.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 24 del TUSP, la revisione straordinaria costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

Il Comune di Colognola ai Colli ha approvato il Piano di Razionalizzazione con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17/2015. La successiva verifica attuativa dei risultati è stata approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20/2016.

Da rilevare, come chiarito dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017 recante "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'articolo 24, decreto legislativo n. 175/2016", che gli esiti della ricognizione straordinaria sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata in termini di alienazione, razionalizzazione, fusione o mantenimento della partecipazione senza interventi.

## **PARTECIPAZIONI OGGETTO DI RICOGNIZIONE**

L'articolo 24 comma 1 del TUSP prevede che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data del 23 settembre 2016 che non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2 sono alienate o sono oggetto delle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20, commi 1 e 2.

L'articolo 2 del TUSP definisce "partecipazione" la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi.

E' definita "partecipazione indiretta" la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica.



Per "controllo" si intende la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

Rientrano pertanto nella presente ricognizione le seguenti partecipazioni dirette in società detenute dall'Ente alla data del 23 settembre 2016: Uniservizi spa, Uni.Co.Ge. srl, Acque Veronesi scarl e Banca Popolare Etica scpa.

Non rientrano nella ricognizione le società detenute dal Comune di Colognola ai Colli per il tramite di società o altri organismi poiché nessuno di questi è soggetto a controllo da parte del Comune stesso.

#### **PARTECIPAZIONI AMMESSE DALLA LEGGE ALL'ARTICOLO 4 del TUSP**

Dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica (articolo 4, comma 1), il legislatore indica una ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica.

Nel dettaglio, l'articolo 4, comma 2, del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, dirette o indirette, solo in società di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (articolo 4, comma 2, lettera a).

L'espressione "Servizi di interesse generale", di derivazione comunitaria, designa attività soggette ad obblighi specifici di servizio pubblico (OSP) perché considerate di interesse generale dalle autorità pubbliche, ed in quanto tali soggetti a regolazione.

Sotto questa voce si ritrovano sia attività di servizio non economico (SIG) quali sistemi scolastici obbligatori, protezione sociale ma anche le funzioni inerenti alla potestà pubblica come la sicurezza, giustizia, la difesa, che attività di servizio di interesse economico generale (SIEG).

Il concetto di Servizio di Interesse Economico Generale (SIEG) ha gradualmente sostituito quello classico di servizi pubblici locali che si era affermato nel nostro ordinamento nazionale sin dagli anni novanta.

Del resto già da alcuni anni la giurisprudenza ha confermato l'equivalenza delle due definizioni, sottolineata in particolare dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 325 del 17.11.2010 ha chiarito che sebbene in ambito comunitario non venga mai utilizzata l'espressione "servizio pubblico locale di rilevanza economica", ma solo quella di "servizio di interesse economico generale" (SIEG), la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno "contenuto omologo".





Infatti, come precisato dalla Suprema Corte, entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento, ad un servizio che:

- a) è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come "qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato";
  - b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche "fini sociali") nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni.
- Rientrano nell'ambito della categoria dei servizi di interesse generale, tra gli altri, i servizi pubblici nel settore delle telecomunicazioni, del gas, dell'energia elettrica e dei rifiuti urbani.

Il T.U.S.P. all'articolo 2, c.1. lettera h) definisce "servizi di interesse generale":

"le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale".

Si tralasciano gli altri casi specifici di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica previste dal medesimo comma 2 dell'art. 4 del TUSP in quanto non di interesse per il Comune di Colognola ai Colli in relazione alla deliberazione consiliare di revisione richiesta dalla legge.

Il legislatore indica quindi un'ulteriore serie requisiti necessari per le società a partecipazione pubblica.

Per essere considerate ammesse dalla normativa, non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle suindicate categorie previste all'art. 4 del TUSP, ma è necessario che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP.

Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);
- società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad 1.000.000 di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).



#### **ANALISI DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DATA DEL 23 SETTEMBRE 2016:**

In relazione alle varie partecipazioni detenute dal Comune di Colognola ai Colli, ci soffermiamo sulla prevista dismissione della società Uni.Co.Ge. srl, anche se meriterebbe una valutazione la previsione di vendita della partecipazione (quota dello 0,0008%) alla Banca Popolare Etica scpa.

La società UNI.CO.G.E. S.r.l. è stata costituita nel 2002 dai Comuni di Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Lonigo, San Bonifacio, Soave e Zimella per la gestione del servizio di vendita di gas naturale ed energia elettrica. Nel corso del 2009 sono entrati nella compagine sociale due soci privati (Sinergas S.p.A. e Veneto Banca Holding s.c.p.a.).

L'attuale compagine sociale è la seguente:

<b>SOCIO</b>	<b>QUOTE (%)</b>	<b>VALORE NOMINALE (€)</b>
Comune di Cologna Veneta	10,74%	3.669,00
Comune di Colognola ai Colli	12,07%	4.125,00
Comune di Lonigo	18,86%	6.444,00
Comune di San Bonifacio	23,10%	7.893,00
Comune di Soave	18,11%	6.186,00
Comune di Zimella	4,93%	1.683,00
Sinergas S.p.A.	9,76%	3.333,00
Veneto Banca Holding s.c.p.a.	2,44%	834,9
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>	<b>34.167,90</b>

Oggetto sociale: gestione integrata delle risorse energetiche, nel dettaglio acquisto e vendita di gas naturale; produzione, acquisto e vendita di energia elettrica.

Attività prevalente (classificazione ATECORI 2007) 35.22: Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte.

Missione della Società è quella di garantire la presenza capillare nel territorio dei Comuni Soci e limitrofi, al fine di fornire un servizio di vendita di gas ed energia elettrica, con una politica commerciale semplice e trasparente, mirata a garantire sempre maggior personalizzazione, attraverso un'analisi dei consumi, ed il risparmio ai nuclei familiari e alle aziende. La società dimostra una notevole sensibilità verso i temi ambientali, nel 2011 la società ha installato n. 10 impianti fotovoltaici per la produzione di energia cd. "verde". Inoltre, la Società si sta evolvendo nel favorire interventi sul territorio attraverso iniziative rientranti nell'ambito delle competenze delle società di servizi energetici (E.S.C.O).

La società gestisce Servizi Economici di Interesse Generale come definiti più sopra, e la sua attività è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente in quanto rivolta anche allo sviluppo e tutela del territorio e della sua collettività come si evince dai seguenti elementi:







- la società svolge un servizio che sul mercato non è presente ovvero presenza sul territorio degli sportelli, all'interno dei quali viene effettuata un'attività di sensibilizzazione sul risparmio energetico e sulle "buone pratiche" di uso delle energie, in ambiente domestico e non; particolare attenzione alle classi meno abbienti e alle fasce più deboli e svantaggiate della popolazione anche mediante una stretta collaborazione con i Servizi Sociali dell'Ente;
- promuove e produce energia da fonti rinnovabili, in ossequio ai principi contenuti nei principi fondamentali dello Statuto del Comune di Colognola ai Colli;
- svolge interessi rivolti alla promozione dell'efficientamento degli edifici e degli impianti;
- gestisce parchi fotovoltaici per i Comuni soci.

La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2 del TUSP, poiché il fatturato medio dell'ultimo triennio supera ampiamente l'ammontare previsto dall'articolo 20 comma 2 lettera d); il numero di amministratori è stato ridotto a 3 con decorrenza 11.10.2016 e non supera il numero dei dipendenti; la società non svolge attività analoghe a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; UNICOGE srl non ha conseguito risultati negativi nell'ultimo quinquennio.

A seguito delle concrete valutazioni concretamente effettuate, noi riteniamo che la Società UNICOGE srl sia strettamente necessaria per la gestione di servizi di interesse economico generale (SIEG) erogati alla collettività amministrata, alcuni dei quali non presenti sul territorio, oltre che per i servizi prestati a favore degli Enti Soci, come sopra analiticamente motivato; da ultimo si evidenzia il significativo contributo della società all'equilibrio di bilancio del Comune di Colognola ai Colli attraverso l'annuale distribuzione di dividendi.